SENTENZA – 169/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

Dott. Michele Minichini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in riassunzione ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 172, lett. d) c.g.c., iscritto al n. **74371** R.G., promosso da:

Comune di Giugliano in Campania (NA), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Feliciana Ferrentino e con la stessa elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c.: f.ferrentino@avvocatinocera-pec.it;

nei confronti di

Città Metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.56, in persona del Sindaco Metropolitano p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Massimo Marsico (C.F. MRSMZM61T23L259T) e Nicoletta Urciuolo (C.F. RCLNLT75E63F839M), giusta procura speciale allegata, con contestuale elezione di domicilio in Napoli, alla Piazza Matteotti, n°1, presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli – fax 081/7946410 – PEC:

mauriziomassimo.marsico@ordineavvocatita.it PEC: nicolettaurciuolo@avvocatinapoli.legalmail.it,

e con l'intervento della Procura Regionale presso la Corte dei conti;

uditi, all'udienza del 10.04.2025, con l'assistenza del segretario dott. Alessandra Polese, i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Raffaella Miranda.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso ad istanza di parte depositato in data 14/6/2024, il Comune di Giugliano in Campania impugnava l'ingiunzione di pagamento emessa in data 10/8/2017 e notificata in data 3/10/2017, ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910, dalla Città Metropolitana di Napoli, con la quale era stato richiesto il pagamento di euro 6.075.924,998 per omesso riversamento della quota TARSU di competenza provinciale per il triennio 2010/2012, oltre interessi.

Rappresentava il Comune di aver proposto ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 2889/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei conti.

Con il ricorso in riassunzione in epigrafe, il Comune instava quindi per l'annullamento della detta ingiunzione.

La pretesa creditoria della Città Metropolitana di Napoli si assumeva fondata sulla mancata adozione di iniziative, da parte del Comune di Giugliano, finalizzate a garantire la copertura integrale dei costi della TARSU (e quindi ad incassare e trasferire alla Città metropolitana le somme di sua spettanza, ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis d.l. 195/2009, convertito dalla legge n. 26

del 2010) e sul mancato assolvimento da parte del Comune degli obblighi di cui al comma 5-ter del medesimo articolo (ovvero per il mancato versamento degli importi a titolo di TARSU spettanti alla Città Metropolitana).

Il Comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'avvenuta esternalizzazione del servizio di riscossione, affidato all'ATI-Equitalia s.p.a., sicché non esisteva alcun obbligo di pagamento diretto a carico del Comune di Giugliano nei confronti della Città Metropolitana di Napoli; eccepiva altresì la nullità dell'opposta ingiunzione per carenza di vidimazione e del visto di esecutività, per carenza del titolo esecutivo, nonché per difetto dei presupposti di certezza e liquidità del credito; nel merito, deduceva che **gli ulteriori costi della tariffa** in questione per gli anni 2010, 2011 e 2012, oggetto dell'ingiunzione fiscale gravata, **sarebbero stati comunicati tardivamente dalla Città Metropolitana di Napoli (ex Provincia), ossia successivamente alle date di approvazione dei bilanci preventivi da parte del Comune** opponente, evidenziando che il potere di determinazione delle tariffe, ovvero di apportare variazioni, va esercitato dalla Provincia entro il termine di approvazione del bilancio, termine che va inteso come perentorio e che costituisce un limite alla discrezionalità amministrativa; **contestava inoltre l'importo della quota provinciale per gli anni 2010, 2011 e 2012, che, dovendosi calcolare sulla base dei soli incassi realizzati dal Comune, risultava inferiore a quella indicata nell'ingiunzione**, che fa riferimento ai costi definitivi, mentre non sarebbe stato possibile modificare le tariffe dopo l'approvazione del bilancio di previsione, per cui si sarebbe dovuto fare riferimento ai costi comunicati in via provvisoria dalla

Provincia; concludeva per la declaratoria di nullità o per l'annullamento dell'opposta ingiunzione.

2. Si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Napoli, ribadendo la legittimità dell'opposta ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Richiamava la normativa di riferimento, evidenziando che il credito risultava determinato dal dato normativo e che le delibere, con cui era stato determinato il costo economico per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani di sua competenza, non erano state impugnate dal Comune; confermava la quantificazione dell'importo della quota provinciale per gli anni 2010, 2011 e 2012, calcolata sulla base costo economico per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani di competenza provinciale e non sulla base del riscosso; rilevava, altresì, che il Comune restava l'unico titolare del potere impositivo anche nel caso in cui la riscossione fosse stata affidata ad Equitalia, come avvenuto nel caso di specie; evidenziava, inoltre, che il credito doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile, derivante dalla legge e quantificato nell'ordinanza-ingiunzione adottata dalla Città Metropolitana in base a parametri certi, e che la ragione creditoria non atteneva a profili risarcitori ma al recupero delle somme ad essa Città spettanti; richiamava a tal fine giurisprudenza di questa Corte e chiedeva la conferma dell'ingiunzione, con riconoscimento del diritto di credito della Città Metropolitana di Napoli, pari ad euro 6.075.924,99, con condanna del Comune al pagamento di tale somma.

3. In data 17.9.2024 la Procura depositava in giudizio una memoria conclusiva nella quale, ritenuta l'ammissibilità della domanda in quanto non fondata su una pretesa risarcitoria, chiedeva il rigetto del ricorso proposto

dal Comune; in particolare, contestava la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune opponente, sosteneva che il Comune era rimasto inadempiente agli obblighi di formazione e comunicazione dei ruoli, limitandosi a riversare tardivamente un importo parziale, mentre avrebbe dovuto riversare le somme correlate ai ruoli emessi dal Comune ad integrale copertura del servizio e non solo quelle effettivamente incassate; evidenziava, inoltre, che il Comune non aveva impugnato le delibere con cui la Provincia aveva quantificato i costi del servizio posti a carico dello stesso; concludeva pertanto per la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.

5. Con ordinanza del 10/10/2024 veniva richiesto parere tecnico ai sensi dell'art. 94 c.g.c., depositato in data 10/2/2025 e, successivamente, venivano richiesti chiarimenti in ordine al *quantum* riscosso, chiarimenti che venivano depositati in data 29/3/2025.

All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, la causa veniva riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Città Metropolitana di Napoli, atteso che l'art. 11 del D.L. 195/2009 ha attribuito a società provinciali (la SAPNA, che vi ha provveduto attraverso il concessionario ATI Equitalia Sud s.p.a. e GE.SE.T) i compiti di accertamento e riscossione della TARSU.

Il rilievo è destituito di fondamento.

Invero, con legge 26/2010 la Provincia di Napoli è subentrata nella titolarità

degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sicché negli anni 2010-2012 la Provincia era l'indiscussa titolare degli impianti e di tutte le azioni connesse ad essi, compresa la gestione e l'incasso delle relative tariffe. Va inoltre rilevato come la richiamata Società provinciale fosse stata istituita per l'accertamento e la riscossione della TARSU presso i contribuenti, e non per il recupero delle relative somme, dovute alla Provincia dai Comuni.

L'ente titolare del diritto all'incameramento del tributo resta la Città Metropolitana, la quale ben può esercitare il potere di ingiunzione ai sensi del R.D. del 1910.

2. sussiste altresì la legittimazione passiva del Comune di Giugliano, atteso che l'esternalizzazione del servizio non modifica la titolarità del potere impositivo, che permane in capo al Comune (in tal senso, Cass. SS.UU. n. 8313 dell'8/4/2010, che ha affermato che *"il potere impositivo è espressione della sovranità dello Stato in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali, rispetto ai cittadini amministrati"*; in termini, Corte Conti, Sez. Campania, n. 241/2024).

3.Destituita di fondamento è altresì l'eccezione di improponibilità del procedimento monitorio speciale, disciplinato dal R.D. 639/1910, che ben può essere utilizzato dalla P.A. per tutti i tipi di entrate, sia di diritto pubblico che di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento dell'amministrazione (Cass. SS.UU. 11992 del 2009; Cass. Sez. I, n. 16855 del 2004).

4.Va poi rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione, per carenza di vidimazione e del visto di esecutorietà.

Invero, l'art 229 della legge n. 51 del 1998 ha testualmente previsto che "*il*

potere del pretore di rendere esecutivi gli atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto".

Peraltro, costituisce principio consolidato nel nostro ordinamento che l'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti, cui la legge riconosca tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente, di realizzare la propria pretesa coattivamente, indipendentemente dalla presenza di un visto di esecutività del giudice (Cass. Sez. V, n. 19195/2006 e Sez. III, n. 11368/2022).

5.Destituita di fondamento è altresì l'eccezione preliminare di merito, con la quale il Comune, attore in opposizione ma convenuto sostanziale, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie della Provincia.

Occorre tener presente che, nel caso in esame, trattandosi di inadempimento di obbligazioni e non di responsabilità amministrativa, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale, peraltro reiteratamente interrotto dal creditore con richieste a cadenza quasi annuale, dal 2010 al 2016.

6. Quanto al merito, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.

6.1 Nel giudizio all'odierno esame, il ricorrente Comune di Giugliano in Campania ha adito in riassunzione questa Corte con le forme del giudizio ad istanza di parte *ex art.* 172, comma 1, lett. d, del c.g.c., per opporsi all'ingiunzione di pagamento notificatagli ex art. 2 R.D. n. 639/1910 dalla Città Metropolitana di Napoli, Area Servizi economico – finanziari/ragioneria Generale, a seguito del mancato riversamento della quota TARSU di competenza provinciale per il triennio 2010/2012, oltre

interessi, per l'ammontare complessivo di euro 6.075.924,99.

Appare opportuno premettere, in punto di diritto, che l'art. 11 del d.l. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010, prevede che i comuni gestiscano secondo le attuali modalità e forme procedimentali "*in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata*" (comma 2-ter) e "*per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi",* uno elaborato dalle province e uno dai comuni, indicanti gli oneri relativi alle attività di competenza di ciascuno (art. 11, comma 5-bis, primo periodo).

Dalla normativa sopra richiamata emerge che il Comune ha il compito di procedere al calcolo della TARSU e della TIA sulla base di due distinti costi (uno elaborato dalle Province ed uno elaborato dai Comuni), con conseguente determinazione degli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

Inoltre, il medesimo Comune, quale incaricato della riscossione, deve emettere, ai sensi dell'art. 11, comma 5-ter, nei confronti dei contribuenti, il titolo di pagamento e trasferire, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, gli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali su due conti dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale.

6.2 Nel caso di specie, la Città Metropolitana fonda il credito azionato mediante ordinanza-ingiunzione sul mancato assolvimento, da parte del

Comune, degli obblighi di cui al comma 5-ter, ovvero sul mancato versamento su conto intestato all'amministrazione provinciale degli importi incassati e di spettanza dell'ente provinciale, entro 20 giorni dall'incasso, nonché sulla mancata adozione, ai sensi dell'art. 11, comma 5-bis, di iniziative volte a garantire che gli importi determinati a carico dei contribuenti fossero idonei ad assicurare la copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

La Città metropolitana invoca quindi l'inadempimento di tali compiti intestati al Comune, ovvero:

A. accertare gli importi dovuti dai contribuenti in modo da garantire la copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti e adottare le conseguenti iniziative in sede esecutiva;

B. trasferire alla Città Metropolitana gli importi incassati dall'incaricato della riscossione (Comune).

Trattasi quindi, in tale prospettazione, di inadempimento da parte dell'incaricato della riscossione (il Comune) degli obblighi derivanti da un incarico conferito, che trova la sua fonte nella legge.

7. In punto di diritto, dall'esame della normativa in questione si evince che un conto è la copertura dei costi a livello previsionale con l'emissione dei ruoli (art. 11, comma 5 bis), un altro è l'obbligo di riversamento da parte del Comune alla Provincia, che riguarda solo quanto effettivamente incassato, come si evince dal comma 5 ter, che fa decorrere il termine per il riversamento da parte dell'incaricato della riscossione -il Comune per la Provincia- dal momento dell'effettivo incasso.

Non può invero restare a carico del solo Comune il rischio del mancato

incasso della TARSU per l'anno di riferimento, dovendosi piuttosto ritenere che le conseguenze del mancato incasso del tributo debbano gravare su entrambi gli Enti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

L'ordinamento, per quanto concerne le somme non riscosse dagli agenti della riscossione, non contempla più il principio del *"non riscosso per riscosso*", secondo il quale si addebitava automaticamente al concessionario l'intero ammontare delle somme iscritte a ruolo al momento della consegna del ruolo medesimo.

La speciale disciplina, di cui all'art. 11, comma 5 bis, prevede infatti che il Comune debba predisporre un elenco (ruolo/lista di carico), finalizzato alla successiva riscossione nei confronti dei contribuenti, contenente la duplice causale, della copertura dei costi di competenza provinciale e della copertura dei costi di competenza comunale.

7.1 Con la determinazione di approvazione dei ruoli, il Comune ha garantito l'integrale copertura di entrambe le tipologie di costo - provinciale e comunale - assicurata in fase previsionale con l'emissione di partite debitorie a carico dei contribuenti, fermo restando che l'effettiva copertura dipende dal completo assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte dei contribuenti, e ciò sia per la quota di spettanza comunale che per quella provinciale.

Appare quindi evidente come la norma si riferisca al solo trasferimento delle somme effettivamente incassate, mentre non prevede alcun obbligo dei Comuni di riversare alla Provincia gli importi -astrattamente- di sua pertinenza ma non riscossi.

7.2 Va inoltre considerato che il potere di determinazione della tariffa dei

rifiuti va esercitato dalla Provincia nel *termine di approvazione del bilancio* (art. 69, comma 1, del D.Lgs. 507/1993; art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Tale termine è perentorio e costituisce un limite invalicabile all'esercizio della discrezionalità amministrativa, sicché non è possibile apportare variazioni in termini di incremento o conguaglio della suddetta tariffa oltre il termine di approvazione del bilancio.

Nella vicenda in esame, il termine di approvazione di bilancio degli Enti Locali, per gli anni 2010-2012, è stato fissato, rispettivamente, al 30.4.2010, al 30.6.2011 ed al 31.8.2012, e il Comune di Giugliano ha proceduto all'approvazione del bilancio, per ciascuna delle dette annualità, entro i prescritti termini perentori.

Non vi è quindi spazio per una rettifica della tariffa in questione, in quanto la determinazione degli ulteriori costi del servizio (conguaglio per il 2012 e maggiori somme per gli anni 2010,2011 e 2012, ad integrazione dei ruoli emessi) è successiva all'approvazione dei bilanci per gli anni in questione.

In ogni caso, va evidenziato come il 31.12.2012 costituisca il termine massimo oltre il quale non è possibile stabilire la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già determinate (art. 11 della legge 86/2010).

La Provincia di Napoli ha invece determinato il conguaglio per il 2012 con delibere dell'11.10.2013 e dell'8.11.2013, sicché tale conguaglio non è dovuto.

Tardiva, rispetto al termine di approvazione del bilancio del 30/4/2010, è anche la delibera di G.P. 873 del 12/11/2010, con la quale è stato determinato un incremento del costo unitario definitivo per il 2010, da E.

101,21 a E. 110,43. Siffatto incremento non è pertanto dovuto.

7.3 Più in dettaglio, il parere tecnico, reso in data 10.2.2015 ed acquisito agli atti di causa, ha quindi precisato che il costo di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per il segmento di competenza provinciale, da comunicare ai Comuni, era necessariamente un "costo di previsione" elaborato per ciascun anno prima di avere contezza dei dati a "consuntivo", relativi alle quantità effettive di rifiuti smaltiti.

Pertanto, a chiusura dell'anno di riferimento, acquisiti i dati relativi alle quantità effettive di rifiuti smaltiti, era stato determinato un conguaglio, che avrebbe concorso alla determinazione dei costi per gli anni successivi.

In sostanza, il costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti veniva addebitato ai Comuni, individuando per ciascuno di essi un costo/tonnellata diversificato sulla scorta di un criterio di premialità, volto a favorire i Comuni con maggiori percentuali di raccolta differenziata.

Nel caso di specie, la determinazione dei costi, in particolare per **l'anno 2010**, è stata effettuata alla stregua dei seguenti parametri:

- sulla scorta del piano industriale presentato dalla SAPNA, nella delibera di G.P. n. 873/2010 del 12.11.2010, è stata indicata la tariffa di euro 106,98/tonn.;

- nel decreto 198 del 16.4.2010 è statuito che il costo unitario a tonnellata per l'anno 2010 "*è pari ad euro 101,21, costo che, maggiorato del 9,11%, risulta pari ad euro 110,43, somma posta a base dell'ingiunzione";*

- la quantificazione del costo unitario definitivo per l'anno 2010 ha determinato un incremento rispetto alle tariffe provvisorie, di cui al D.P. 198/2010, pari al 9,11%, così pervenendosi al maggiore importo di euro

110,43/tonn., indicato nell'ingiunzione di pagamento.

- La quantità di rifiuti sversata dal Comune di Giugliano è stata pari a 58.920,02 tonnellate, con conseguente applicabilità dell'incremento del 9,11%, e la determinazione del costo in euro 110,43/ton., somma che, moltiplicata per il numero di tonnellate conferite dal Comune di Giugliano nel 2010, dà la somma di euro 6.506.537,80.

Occorre però considerare che il termine di approvazione dei bilanci degli Enti Locali, per l'anno 2010, era stato fissato per il 30.4.2010; rispetto a tale termine appare tempestiva la sola determina di G.P. n. 198 del 16.4.2010, che fissava il costo/tonn. in euro 101,21.

Con riferimento agli anni 2011 e 2012 le tariffe furono determinate rapportando il costo complessivo previsto nel piano industriale, per il servizio di smaltimento di quantità presunte di rifiuti da smaltire, cui era stato sommato il conguaglio dell'anno precedente, senza più operare diversificazione delle tariffe tra i Comuni in base al criterio di premialità adottato nel 2010.

Relativamente agli anni 2011 e 2012 le tariffe furono approvate, rispettivamente, con delibere di G.P. n. 364 del 23.5.2011 (costo per tonn. 112,95, per un totale di euro 6.237.445,76) e n. 404 del 2.6.2012 (costo euro/tonn. 147,97, per un totale di euro 8.060.830,00).

Tali delibere sono invece tempestive rispetto al termine di approvazione dei bilanci degli EE.LL.

8. In diritto, per quanto attiene al criterio di determinazione della quota, da riversarsi alla Città Metropolitana, il Collegio evidenzia che la quota provinciale TARSU va versata alla Provincia dal Comune o dal concessionario

dell'Ente locale, ma obbligato passivo resta, per legge, lo stesso tenuto al versamento della TARSU. Ne deriva che tra il Comune, tenuto ex lege al riversamento in favore della Provincia delle somme riscosse a titolo di TARSU nell'interesse della Provincia medesima, e Provincia, si instaura un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario, sebbene al medesimo funzionalizzato, nel cui ambito si configurano obblighi di servizio pubblico (attività di riscossione e riversamento del denaro) che implicano la disponibilità materiale di denaro pubblico e la gestione dello stesso, intesa come momento di fruizione, all'interno di un più ampio procedimento di impiego di risorse economiche per il perseguimento di fini pubblici.

Tanto premesso, la pretesa fatta valere dalla Città Metropolitana ha quindi ad oggetto non la pretesa tributaria, ma il riversamento cui il Comune, che riscuote le due quote TARSU dai cittadini, è tenuto nei confronti della Città Metropolitana, in adempimento di un obbligo di legge.

Dall'esame della normativa innanzi richiamata si evince che un primo obbligo è rappresentato dalla copertura dei costi a livello previsionale con l'emissione dei ruoli (art. 11, commi 5 bis e 5 ter); altro, invece, è l'obbligo di riversamento da parte del Comune alla Provincia, che riguarda solo l'incassato, essendo connesso alla percentuale di riscossione, come si evince dal comma 5 ter, che àncora il termine per il riversamento da parte dell'incaricato della riscossione -Comune per la Provincia- a partire dall'effettivo incasso, facendo dunque riferimento, quanto all'obbligo di trasferimento, agli importi effettivamente incassati.

Si ritiene, a tale riguardo, che non possa restare a carico del solo Comune il

rischio del mancato incasso della TARSU per l'anno di riferimento, dovendo tale rischio gravare su entrambi gli enti coinvolti nella gestione.

Invero, l'ordinamento, per ciò che concerne le somme non riscosse dagli agenti della riscossione, non contempla più il principio del "non riscosso per riscosso", ai sensi del quale si addebitava automaticamente al concessionario l'intero ammontare delle somme iscritte a ruolo alla consegna del ruolo medesimo. La speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 5 bis, prevede che il Comune debba predisporre un elenco (ruolo/lista di carico) finalizzato alla successiva riscossione nei confronti dei contribuenti, contenente la duplice causale della copertura dei costi di competenza provinciale (sulla base delle comunicazioni fatte pervenire dalla Provincia) e della copertura dei costi di competenza comunale. Con le determinazioni di approvazione dei ruoli, il Comune ha garantito l'integrale copertura delle tipologie di costo provinciale e comunale, assicurata in fase previsionale con l'emissione di partite debitorie a carico dei contribuenti, fermo restando che l'effettiva copertura dipenderà dal completo assolvimento delle obbligazioni da parte dei contribuenti, e questo sia per la quota di spettanza comunale, che provinciale.

Appare chiaro come la norma riguardi solo il trasferimento delle somme incassate, mentre non prevede alcun obbligo dei comuni di riversare alla Provincia gli importi di sua pertinenza anche se non riscossi.

9. Dalla documentazione versata in atti in data 31/3/2025 (si veda, in particolare, l'allegato 20, redatto dalla Sapna) si evince che le somme riscosse per il periodo di riferimento ammontano a euro 15.029.130,32, con un residuo non riscosso, rispetto al totale dei carichi emessi, pari a euro

11.638.941,21. L'importo riversato alla Città Metropolitana è di pari ammontare, ossia di euro 15.029.130,32.

In applicazione del già enunciato principio, secondo il quale il Comune è tenuto a riversare solo le somme effettivamente riscosse, alla stregua della documentazione in atti, null'altro è dovuto alla Città Metropolitana.

Esulano dalla presente controversia eventuali profili risarcitori, attinenti all'impegno profuso dalla Sapna nella riscossione delle somme ascritte a ruolo, questioni che sarebbero inammissibili.

10. In definitiva, in accoglimento dell'opposizione, l'ordinanza ingiunzione del 10/8/2017, n. 0064650, emessa dalla Città Metropolitana di Napoli, va annullata.

11. Quanto al governo delle spese, queste seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della Città Metropolitana di Napoli e sono liquidate come in dispositivo; nondimeno, stante l'intervenuto rigetto delle numerose questioni preliminari e pregiudiziali, proposte dall'opponente, si reputa equo compensarle tra le parti nella misura di un terzo.

Relativamente invece alle spese della sentenza, liquidate con nota a margine dal funzionario di Segreteria a mente dell'art. 31, comma 5, del C.G.C., esse sono poste solidalmente in capo alle parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunziando sull'opposizione come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:

- annulla l’ordinanza ingiunzione del 10/8/2017, n. 0064650, emessa dalla Città Metropolitana di Napoli;

- condanna la Città Metropolitana di Napoli a rifondere al Comune di Giugliano in Campania le spese del presente giudizio, liquidate in euro 20.000,00 oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA. Spese compensate per un terzo.

Pone in capo alle due parti, in solido tra loro, le spese relative alla presente sentenza, come liquidate da nota a margine.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 10.4.2025.

L'Estensore	Il Presidente
Marzia de Falco	*Paolo Novelli*
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 16/05/2025

Il Direttore della Segreteria
(Maurizio Lanzilli)
(firma digitale)